CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008873 - 23/08/2011 - USCITA
Allegati : 0

FM/COO:cr

Roma, 23 AGO 2011

Spett. le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Gela
Piazza San Francesco, 2
93012 Gela (PA)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 246/2011 – Esercizio azione disciplinare nei confronti di un iscritto rinviato a giudizio

Con riferimento al Vostro quesito del 22 luglio u.s. (ns. prot. 8349 del 26.07.2011), con cui si richiede un parere relativamente ad un iscritto, il quale è stato sottoposto a custodia cautelare con richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 416, commi 1 e 2, c.p., art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000, art. 640, 2° comma c.p., 482 e 61, 2 I c.p., dopo l'apertura del procedimento disciplinare e la convocazione del professionista, nel frattempo non più sottoposto a custodia cautelare e nei confronti del quale è stata emessa sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 2° comma, 482 e 61, 2 I c.p., si osserva quanto segue.

Dal momento che l'iscritto è ancora in attesa del giudizio per quanto concerne gli altri capi di imputazione sopra indicati, si rappresenta che il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare ed espletata la fase dibattimentale, può disporne la sospensione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, in attesa dell'esito di altro giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.

La sospensione del procedimento è liberamente decisa dall'Ordine tranne nell'ipotesi in cui l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale per cui si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare.

Si precisa infine che, per effetto della sospensione, a partire dal momento in cui questa è intervenuta, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Per evitare la prescrizione quinquennale, si consiglia di compiere un atto interruttivo, come ad esempio una comunicazione notificata all'iscritto.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f. f.
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349